



**ESTRATTO DELLA POLICY RELATIVA AI CRITERI E
ALLA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE
DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI
DI ENAV S.p.A.**

AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE N. 7 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

In data 18 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha adottato una policy sulle valutazioni di indipendenza la quale contiene anche i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance. Si riporta di seguito l'estratto di tale policy avente riguardo ai predetti criteri di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.

IPOTESI NON TASSATIVE DI ESCLUSIONE DELL'INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE

Ferma restando la non tassatività delle fattispecie, un amministratore non appare indipendente nelle seguenti ipotesi, delineate dal Codice, che dovranno essere interpretate alla luce delle raccomandazioni ivi contenute, nonché delle specifiche indicazioni fornite nella presente Policy, in corrispondenza di ciascuna ipotesi:

- a) se è un **azionista significativo della Società**, ossia il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) **controlla** la Società o è in grado di esercitare su di essa un'**influenza notevole** o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

Per quanto concerne il controllo, si rileva che secondo gli attuali assetti proprietari della Società, la stessa è controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), il quale, ai sensi dell'art. 35 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, esercita i diritti dell'azionista in raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT"). Si rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto, in conformità all'art. 3 del D.L., 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni con Legge, 30 luglio 1994, n. 474, è previsto un limite all'esercizio dei diritti in capo al soggetto in possesso di una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, disposizione che non si applica alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal MEF, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati.

La presenza di un soggetto che esercita il controllo sulla Società non preclude nondimeno la possibilità in astratto, per uno o più soggetti diversi, di esercitare una "influenza notevole" sulla Società, circostanza che dovrà pertanto essere in ogni caso valutata.

La nozione di "influenza notevole" rilevante a tali fini – da intendersi qui integralmente richiamata – è quella prevista (i) dall'Allegato 1, sezione 2, del regolamento adottato in materia di operazioni con parti correlate con delibera Consob n. 17221/2010 come successivamente modificato, interpretata alla luce delle indicazioni e degli orientamenti forniti da Consob nelle rilevanti comunicazioni e/o provvedimenti; (ii) da qualsivoglia disposizione di legge o regolamento *pro tempore* vigente ed applicabile. In particolare, per verificare l'eventuale controllo o l'influenza di un soggetto sulla Società si considerano i rapporti diretti e indiretti, anche attraverso società controllate, fiduciari e interposte persone.

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un **Amministratore esecutivo o un dipendente**:

- di ENAV, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della Società.

Si precisa che, al presente, il Consiglio di Amministrazione di ENAV non ha ancora individuato alcuna società controllata come avente rilevanza strategica.

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), **ha o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**:

- con ENAV o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; tutti, "**Soggetti Rilevanti**"

Ai fini di quanto precede, una relazione commerciale, finanziaria o professionale si ritiene "significativa" nei seguenti casi, tutti da intendersi riferiti al momento in cui l'amministratore ricopre la carica e/o nei tre esercizi precedenti:

- laddove l'amministratore intrattenga una relazione commerciale, finanziaria o professionale in virtù della quale abbia ricevuto (o abbia diritto di ricevere) da alcuno dei Soggetti Rilevanti un compenso o una remunerazione o un corrispettivo che risulti contemporaneamente (i) superiore alla soglia percentuale del 15% rispetto al totale del fatturato (se titolare di reddito da lavoro autonomo professionale o di reddito d'impresa) o del 15% del reddito imponibile (qualora titolare esclusivamente di altre tipologie di reddito) del soggetto interessato e (ii) superiore al compenso spettante al soggetto interessato per la carica di amministratore della Società (comprensivo sia dell'emolumento per la carica ai sensi dell'art. 2389, c. 1, c.c.

sia del compenso per la partecipazione ai comitati ai sensi dell'art. 2389, c. 3, c.c.); con la precisazione che nel caso in cui l'amministratore rivesta la qualità di socio/associato di uno studio professionale o controlli una società, i valori sopra indicati devono essere valutati alla luce della quota percentuale detenuta dall'amministratore nello studio associato/società e, comunque, la relazione commerciale, finanziaria o professionale non deve essere superiore al 5% del fatturato complessivo dello studio associato o della società controllata dall'Amministratore;

- laddove, indipendentemente dai valori economico-finanziari, uno dei Soggetti Rilevanti abbia conferito all'amministratore interessato un incarico professionale particolarmente rilevante per il prestigio dello stesso o attinente ad importanti operazioni della Società, tenuto conto comunque dell'attività professionale generalmente svolta dal soggetto interessato e del tenore degli incarichi generalmente ricevuti dallo stesso;
- laddove la relazione commerciale, finanziaria o professionale esistente tra i Soggetti Rilevanti e l'Amministratore interessato sia regolata a condizioni economiche o contrattuali non allineate a quelle di mercato (fermo restando che la circostanza che la relazione sia regolata a condizioni di mercato non comporta di per sé un giudizio di indipendenza);
- tenuto conto che la Società è soggetta a controllo pubblico, laddove l'Amministratore interessato svolga in via continuativa una attività politica significativa.

Il superamento dei parametri quantitativi di cui sopra preclude in linea di principio – salva la ricorrenza di specifiche circostanze, da valutare in concreto – la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo all'amministratore non esecutivo cui trovano applicazione. Si precisa che il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate che si caratterizzano secondo il Codice per la loro significatività non comporta automaticamente il venir meno dell'indipendenza in capo al soggetto interessato. L'eventuale perdita di tale requisito dovrà infatti essere oggetto di una specifica valutazione effettuata nei termini indicati nella successiva sezione 4 e tenuto conto di ogni circostanza rilevante.

- d) **se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi**, da parte della Società, di una società controllata o del soggetto controllante, **una “significativa remunerazione aggiuntiva”** rispetto al compenso fisso da tale amministratore percepito per la carica e per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice.

Per “compenso fisso per la carica” si intende:

- i. la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea;
- ii. l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione.

Per “compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice” si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso il caso di partecipazione degli amministratori all'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione n. 1, lett. a). Sono inoltre assimilabili a tale tipologia di compenso anche gli emolumenti per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente.

Il compenso ricevuto dall'amministratore per gli incarichi ricoperti nell'entità controllante o nella società controllata è considerato quale “remunerazione aggiuntiva” e deve pertanto essere valutato nella sua significatività ai fini della Raccomandazione 7, lett. d) del Codice.

Ai fini di quanto precede, la remunerazione aggiuntiva è da considerarsi “significativa” laddove ecceda del 50% la remunerazione complessiva (rappresentata sia dall'emolumento per la carica ai sensi dell'art. 2389, c. 1, c.c. sia del compenso per la partecipazione ai comitati ai sensi dell'art. 2389, c. 3, c.c.) spettante all'interessato in qualità di amministratore non esecutivo.

- e) **se è stato amministratore di ENAV per più di nove esercizi**, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi.

Con riferimento al suddetto criterio, rileva la circostanza che il soggetto abbia ricoperto la carica di amministratore, ovvero anche di direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche, per almeno dieci anni - anche non consecutivi - negli ultimi dodici.

- f) **se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di ENAV abbia un incarico di amministratore.**
- g) **se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di ENAV.**
- h) **se è uno "stretto familiare"** di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Codice non individua il perimetro degli stretti familiari. Per "stretti familiari" si intendono comunemente i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, nonché ogni familiare convivente con l'amministratore interessato. Resta ferma l'esigenza di un apprezzamento da parte del Consiglio di Amministrazione circa l'identificazione di tale perimetro, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate.